REGOLAMENTO (CE) N. 1066/2001 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2001

che determina, per la campagna 2001, la perdita stimata di reddito, l'importo stimato del premio per pecora e per capra, l'ammontare del primo acconto del premio, nonché l'ammontare di un acconto dell'aiuto specifico per l'allevamento ovicaprino in alcune zone svantaggiate della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ([1]), modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2000 ([2]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ([4]), in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 5, del regolamento (CE) n. 2467/98, è concesso un premio per compensare l'eventuale perdita di reddito dei produttori di carni ovine e, in certe zone, dei produttori di carni caprine. Tali zone sono definite all'allegato I del regolamento (CE) n. 2467/98 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2738/1999 della Commissione, del 21 dicembre 1999, che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine ([5]).

(2) A norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2476/98 e al fine di consentire il versamento di un acconto ai produttori di carni ovine e caprine, è opportuno stimare la perdita di reddito prevedibile tenendo conto dell'andamento prevedibile dei prezzi di mercato.

(3) A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2467/98, l'importo del premio per pecora concesso ai produttori di agnelli pesanti si ottiene applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 1, secondo comma, del medesimo articolo un coefficiente che esprime la produzione media annua di carne d'agnello pesante per pecora che produce tali agnelli, espressa in 100 kg peso carcassa. In assenza di statistiche comunitarie complete non è ancora stato possibile fissare il coefficiente per il 2001. In attesa della sua fissazione, è opportuno utilizzare un coefficiente provvisorio. L'articolo 5, paragrafo 3, del suddetto regolamento fissa altresì l'importo del premio per pecora per i produttori di agnelli leggeri e quello per femmina della specie caprina all'80 % del premio per pecora di cui beneficiano i produttori di agnelli pesanti.

(4) In applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2467/98, l'importo del premio deve essere ridotto dell'incidenza, sul prezzo di base, del coefficiente di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo. Tale coefficiente è fissato al 7 % dall'articolo 13, paragrafo 4, dello stesso regolamento.

(5) A norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2467/98, l'acconto semestrale è fissato al 30 % del premio previsto. A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2700/93 della Commissione ([6]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 394/2001 ([7]), l'acconto è versato esclusivamente se l'importo è di almeno 1 euro.

(6) In applicazione del regolamento (CEE) n. 1323/90 ([8]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 193/98 ([9]), il Consiglio ha istituito un aiuto specifico per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone svantaggiate della Comunità, che viene concesso alle stesse condizioni del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine. Vista l'attuale situazione di incertezza sul mercato di taluni Stati membri, è opportuno autorizzare gli Stati membri a versare immediatamente, per la campagna 2001, un importo pari al 90 % dell'aiuto.

(7) Il regolamento (CEE) n. 1601/92 prevede l'applicazione di misure specifiche relative alla produzione agricola nelle isole Canarie. Tali misure comprendono la concessione di un premio integrativo a favore dei produttori di agnelli leggeri e di capre alle stesse condizioni fissate per la concessione del premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2467/98. Tali condizioni autorizzano la Spagna a versare un acconto sul suddetto premio integrativo.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La differenza tra il prezzo di base, ridotto dell'incidenza del coefficiente di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2467/98 e il prezzo di mercato prevedibile per la campagna 2001 è stimata a 83,785 EUR/100 kg.

([1]) GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.
([2]) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 8.
([3]) GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.
([4]) GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.
([5]) GU L 328 del 22.12.1999, pag. 59.
([6]) GU L 245 dell'1.10.1993, pag. 99.
([7]) GU L 58 del 28.2.2001, pag. 9.
([8]) GU L 132 del 23.5.1990, pag. 17.
([9]) GU L 20 del 27.1.1998, pag. 18.

Articolo 2

L'importo stimato dei premi da versare per la campagna 2001 è pari a:

— 13,129 EUR per pecora per i produttori di agnelli pesanti,

— 10,503 EUR per pecora per i produttori di agnelli leggeri,

— 10,503 EUR per capra nelle zone definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2467/98 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2738/1999.

Articolo 3

In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2467/98, il primo acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori è fissato come segue:

— 3,939 EUR per pecora per i produttori di agnelli pesanti,

— 3,151 EUR per pecora per i produttori di agnelli leggeri,

— 3,151 EUR per capra nelle zone definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2467/98 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2738/1999.

Articolo 4

L'acconto sull'aiuto specifico a favore dei produttori di carni ovine e caprine, stabiliti nelle zone svantaggiate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 [1] del Consiglio, che gli Stati membri sono autorizzati a versare in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1323/90, è fissato come segue:

— 5,977 EUR per pecora per i produttori di agnelli pesanti,

— 5,379 EUR per pecora per i produttori di agnelli leggeri,

— 5,379 EUR per capra nelle zone definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2467/98 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2738/1999.

Articolo 5

In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1601/92, il primo acconto sul premio integrativo per la campagna 2001 da versare ai produttori di agnelli leggeri e di capre stabiliti nelle isole Canarie, entro i limiti stabiliti dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio [2], è di 1,386 EUR per pecora o capra.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

[2] GU L 337 del 4.12.1990, pag. 7.